Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 19 ottobre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1976.
Nomina di un membro effettivo del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" »;

Visto l'art. 15 della succitata legge, che dispone in ordine alla composizione ed alla costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 1974, con il quale il dott. Renzo Miconi è stato nominato, su designazione del Ministero del tesoro, membro effettivo del collegio sindacale del predetto ente;

Considerato che il succitato Dicastero ha proposto la sostituzione del dott. Renzo Miconi per altri impegni di ufficio del medesimo, designando il dott. Filippo Alfano D'Andrea, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Trieste;

Decreta:

Il dott. Filippo Alfano D'Andrea è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Renzo Miconi.

Roma, addì 30 settembre 1976

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(11012)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5 Sanità, foglio n. 220, con il quale l'ing. Mario D'Ambrosio è stato nominato componente della commissione sopracitata;

Vista la nota n. 126/209 del 5 marzo 1976 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con la quale è stata comunicata la sostituzione dell'ing. Mario D'Ambrosio con il dott. ing. Alessandro Giomi nella carica di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico dell'ing. Mario D'Ambrosio con il dott. ingegnere Alessandro Giomi;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. ing. Alessandro Giomi è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione dell'ing. Mario D'Ambrosio.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1976
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 21

(11204)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.
Autorizzazione all'ufficio di igiene di Verona a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1963, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie con rilascio dei relativi certificati validi per uso internazionale;

Vista la lettera n. 30538 del 5 aprile 1976 della giunta regionale della regione Veneto riguardante la richiesta del medico provinciale di Verona intesa ad ottenere per l'ufficio di igiene di Verona, l'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

L'ufficio di igiene di Verona è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11115)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. SAFAU di Udine, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SAFAU di Udine, con effetto dal 10 settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. SAFAU di Udine, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11262)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone in comune di Genga.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due ulteriori zone in località San Vittore - Gola di Frasassi nel comune di Genga (Ancona) in ampliamento del precedente vincolo di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1962;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genga;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza per le caratteristiche alture con testimonianza di antiche costruzioni che attribuiscono alla località, oltre ad un indiscusso valore paesaggistico, un aspetto di valore estetico e tradizionale di primaria importanza;

Decreta:

Le due sottodescritte zone site nel territorio del comune di Genga (Ancona) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

zona *A*: quota 734 del Monte Ginguno, linea retta sino a quota 190, linea ferroviaria sino all'incrocio con la strada provinciale, detta strada sino a quota 220, linea retta congiungente la quota 220 con il monte Ginguno (quota 734);

zona *B*: quota 220 linea retta sino a quota 352, da quota 352 linea retta alla vetta del monte Valmontagnana (quota 930), linea retta congiungente monte Valmontagnana con quota 220.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona curerà che il comune di Genga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il

presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Verbale n. 35

L'anno millenovecentosettantadue ed il giorno ventitre del mese di ottobre, regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è riunita in Ancona, presso la sede della soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) GENGA: ampliamento vincolo località San Vittore - Gola di Frasassi;

(*Omissis*).

Dopo attento esame e vivace discussione, nel corso della quale il rappresentante del comune, pur riconoscendo un certo interesse della zona, si dichiara contrario ad un ampliamento del vincolo esistente, stante la grave difficoltà nella quale si dibatte l'amministrazione comunale per far fronte alle richieste di nuove costruzioni. La commissione a maggioranza delibera di estendere il vincolo della zona, già sottoposta a vincolo con il citato decreto ministeriale 12 ottobre 1962, secondo i seguenti nuovi confini:

a) quota 734 del monte Ginguno, linea retta sino a quota 190, linea ferroviaria sino all'incrocio con la strada provinciale, detta strada sino a quota 220, linea retta congiungente la quota 220 con il monte Ginguno (quota 734);

b) quota 220 linea retta sino a quota 352, da quota 352 linea retta alla vetta del monte Valmontagnana (quota 930), linea retta congiungente monte Valmontagnana con quota 220.

Motivazione: valle di notevole interesse paesaggistico e naturale comprendente caratteristiche alture con testimonianza di antiche costruzioni che attribuiscono alla località, oltre ad un indiscusso valore paesaggistico, un aspetto di valore estetico e tradizionale di primario interesse.

(*Omissis*).

(11168)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Abolizione dei salari medi convenzionali per gli addetti alle lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà di stabilire, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali, per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 39, secondo comma, e 42 dello stesso testo unico;

Ritenuto che non sussistano più difficoltà per riferire le prestazioni e i contributi alle retribuzioni effettivamente percepite dai lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive, nella suddetta assicurazione;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

A decorrere dalla campagna olearia 1976-77, per la categoria dei lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive, le retribuzioni da prendere a base ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono quelle effettivamente corrisposte ai lavoratori stessi nelle varie province.

Roma, addì 16 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11201)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Pescopennataro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Pescopennataro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pescopennataro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ha una rilevante importanza paesaggistica rappresentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche abruzzesi-molisane, inquadrata da un caratteristico sistema di

vette; il contrasto tra i ripidi scoscendimenti e le suggestive aree pianeggianti crea notevoli effetti estetici; durante il periodo invernale il paesaggio si presenta coperto da un ininterrotto manto nevoso mentre nel periodo estivo, in assenza delle nevi, risaltano le verdi estensioni di pascoli; l'insieme presenta un quadro di incomparabile bellezza godibile da innumerevoli punti di vista; i centri abitati, ricchi di valori estetici e tradizionali, ben si inseriscono nel circostante paesaggio con il quale vengono a fondersi, creando un complesso unitario meritevole di tutela;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Pescopennataro (Isernia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Campobasso, curerà che il comune di Pescopennataro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 16 settembre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 8

Oggi, 12 febbraio 1974, alle ore 11,30, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 2 febbraio 1974, prot. n. 227, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Isernia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

b) proposta di vincolo paesistico riguardante i territori di Capracotta, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, Castel del Giudice.

(*Omissis*).

Dovendosi mettere a votazione la proposta di vincolo per l'intero territorio del comune di Capracotta, il sindaco propone di considerare in modo unitario i territori compresi nei comuni di Capracotta, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco e Castel del Giudice.

La commissione a questo punto sentito gli altri sindaci che si dichiarano favorevoli a tale proposta, accetta riservandosi di controllare l'opportunità e la rispondenza alla prassi di tale procedura.

Il presidente dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta di vincolo riguardante cumulativamente i territori di Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco.

La votazione dà il seguente esito:

voti a favore quattro (prof. Potena, prof. Mortari, dottor Vena, arch. Venditti);

voti contrari quattro (sindaco del comune di Capracotta, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, Castel del Giudice).

La proposta viene accolta ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del regolamento, in quanto a parità di voti prevale il voto del presidente.

(*Omissis*).

(11169)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con proprio decreto 20 maggio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 ottobre 1975 e 19 luglio 1976, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1976 e del vice presidente della ripetuta Cassa in data 20 luglio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(11072)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zuccherifici meridionali, in Policoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Zuccherifici meridionali, con sede in Policoro (Matera), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zuccherifici meridionali, con sede in Policoro (Matera).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11162)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali settore prodotti smaltati operanti nel comune di Milazzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore prodotti smaltati operanti nel comune di Milazzo (Messina), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali settore prodotti smaltati operanti nel comune di Milazzo (Messina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11164)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. General instrument Europe, in Giugliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. General instrument Europe, con sede in Giugliano (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. General instrument Europe, con sede in Giugliano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11163)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. Duraflex, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. Duraflex di Rovereto (Trento), con effetto dal 25 agosto 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. Duraflex di Rovereto (Trento), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11158)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro - F.O.R., in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Peraro - F.O.R., con sede in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo, con effetto dal 15 settembre 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro - F.O.R., con sede in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11160)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. Duraflex, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. Duraflex di Rovereto (Trento), con effetto dal 25 agosto 1975;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. Duraflex di Rovereto (Trento), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11159)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro - F.O.R., in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Peraro - F.O.R., con sede in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo, con effetto dal 15 settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro - F.O.R., con sede in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11161)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1976.

Inizio del corso di laurea in chimica, per l'anno accademico 1976-77, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto dell'Università della Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato modificato lo statuto con l'istituzione del corso di laurea in chimica;

Veduta la proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Decreta:

A partire dall'anno accademico 1976-77 presso l'Università della Calabria avrà inizio, con il primo anno, il corso per il conseguimento della laurea in chimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Tale corso funzionerà con tutti gli altri corsi previsti dai decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973 e 30 agosto 1974.

Con successivo decreto, sarà fissato il numero degli studenti da ammettere al suddetto corso di laurea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

(11367)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1976.

Determinazione del numero degli iscritti ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1976-77, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo della Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato istituito il corso di laurea in chimica;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972; 18 luglio 1973; 30 agosto 1974 e 11 ottobre 1976, con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73; 1973-74; 1974-75; 1976-77 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea, nell'anno accademico 1976-77 è stabilito nella misura seguente:

	Numero degli studenti
facoltà di ingegneria, 1° anno (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali)	340
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, 1° anno (corso di laurea in fisica, corso di laurea in matematica, corso di laurea in scienze naturali, corso di laurea in chimica)	400
facoltà di scienze economiche e sociali 1° anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali)	230
facoltà di lettere e filosofia, 1° anno (corso di laurea in lettere, indirizzo classico e moderno, corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, corso di laurea in filosofia, corso di laurea in storia - indirizzo medioevale) . .	180

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

(11368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972.

Il 5 ottobre 1976 ha avuto luogo in Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 28 aprile 1976, n. 399, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976, lo scambio degli strumenti di ratifica delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972.

In conformità degli articoli 3 e 10 le convenzioni sono entrate in vigore il 5 ottobre 1976.

(11173)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano

(Manifestazione 26 settembre 1976)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 26 settembre 1976 ed esito del «Gran premio Merano» svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel «Gran premio Merano» svoltosi il 26 settembre 1976 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie A n 07939:
L. 200 milioni abbinato al cavallo Trapezio;

2) Biglietto serie E n. 64624:
L. 90 milioni abbinato al cavallo Tapibreux;

3) Biglietto serie D n. 59976:
L. 50 milioni abbinato al cavallo Duel.

B) Premi di seconda categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n. 27121;		8) Bigl. serie	I	n. 43097;
2) » »	C	» 31724;		9) » »	L	» 05878;
3) » »	C	» 69030;		10) » »	L	» 20017;
4) » »	D	» 01796;		11) » »	L	» 41423;
5) » »	E	» 41884;		12) » »	L	» 45431;
6) » »	G	» 08610;		13) » »	L	» 47619;
7) » »	I	» 21301;		14) » »	M	» 07754.

C) Premi di terza categoria di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 28110;		9) Bigl. serie	F	n. 01056;
2) » »	A	» 35491;		10) » »	I	» 02102;
3) » »	B	» 56939;		11) » »	I	» 12021;
4) » »	B	» 66907;		12) » »	L	» 23887;
5) » »	C	» 18178;		13) » »	Q	» 25672;
6) » »	C	» 71860;		14) » »	Q	» 35687;
7) » »	C	» 98414;		15) » »	R	» 66266.
8) » »	D	» 40722;				

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie A n. 07939 L. 1.500.000;
2) » » E » 64624 » 1.000.000;
3) » » D » 59976 » 750.000.

Ai venditori dei 14 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 150.000 ciascuno

Ai venditori dei 15 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 100.000 ciascuno.

(11265)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione delle speciali cartelle 7% emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 8 novembre 1976 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sesta estrazione delle speciali cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiati per il rimborso dal 1° gennaio 1977, n. 18 titoli pari a n. 18 cartelle, per il capitale nominale complessivo di L. 18.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11211)

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50% di scadenza 1° gennaio 1979.

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro premi di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(11172)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 86 Mod. 241 D.P. — Data: 15 marzo 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Onorato Franco, nato a Torre del Greco il 30 marzo 1945. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 570.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10569)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Giovanni Battista Cassano, nato a Forte dei Marmi (Lucca) il 19 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 20 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 77.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3082/M)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3083/M)

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Alcara li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084/M)

Estinzione della fondazione « Fermo e Bianca Solari » in Udine

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1976, registro n. 17 Interno, foglio n. 381, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Fermo e Bianca Solari », in Udine, è stata estinta.

(11174)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, in Vasto

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, n. 12642, sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, in Vasto (Chieti), deliberato dal commissario straordinario in data 31 luglio 1976.

(11213)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano di zona del comune di Verres

Con deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1976, n. 3664, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato il piano dell'edilizia economica e popolare del comune di Verres (Aosta), adottato con deliberazione consiliare 12 aprile 1976, n. 15.

Copia di tale deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11014)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sale Marasino

Con deliberazione della giunta regionale 23 luglio 1976, n. 4770, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sale Marasino (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 12 dicembre 1973, n. 60.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 18 gennaio 1975, n. 2 e 25 gennaio 1975, n. 3.

(11121)

Approvazione del piano di zona del comune di Chiari

Con deliberazione della giunta regionale 30 giugno 1976, n. 4297, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata revocata la deliberazione di giunta regionale 15 maggio 1973, n. 3840, e riapprovato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Chiari (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11124)

REGIONE LAZIO

Rilascio della concessione di acqua minerale « Sorgenti Olivia », in Roma

Con deliberazione della giunta regionale 25 maggio 1976, n. 2040, è stata rilasciata la concessione di acqua minerale da denominarsi « Sorgente Olivia », in località Ponte Coperto del territorio del comune di Roma, avente l'estensione di ha 82.80.00 (ettari ottantadue, are ottanta) alla società I.B.A.M. - Industria bevande acque minerali, in Roma, piazza Navona n. 49, per la durata di anni trenta a decorrere dal 25 maggio 1976.

(11015)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/432 dell'8 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Slavec Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 9 marzo 1901, venne ridotto nella forma italiana di « Salvi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Angela Zupin ed al figlio Vincenzo;

Vista la domanda di data 27 settembre 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Salvi Franca, nata a S. Dorligo della Valle il 29 gennaio 1953 ed ivi residente, Bagnoli della Rosandra, 318, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Slavec », posseduto dal padre Vincenzo prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Vincenzo, Salvi Franca, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Slavec ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gi adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 6 ottobre 1976

Il prefetto: MOLINARI

(11236)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Arzano Sergio, nato a Genova il 29 marzo 1942	punti	100	su 100
2. Bagliani Giuseppe, nato a Milano il 31 gennaio 1937	»	100	»
3. Bergonzi Mario, nato a Milano il 30 luglio 1939	»	100	»
4. Cappelli Gino, nato a Firenze il 17 settembre 1936	»	100	»
5. Colombo Luigia, nata a Busto Arsizio il 17 novembre 1938 .	»	100	»
6. Fanfani Gilberto, nato a Brescia il 5 gennaio 1936	»	100	»
7. Favino Angelo, nato a Olgiate Comasco il 16 giugno 1938	»	100	»
8. Maniero Franco, nato a Mondovì il 1° luglio 1942 .	»	100	»
9. Martignoni Riccardo, nato a Torino il 19 novembre 1939	»	100	»
10. Muttini Pietro, nato a Ronco Scrivia il 1° maggio 1934	»	100	»
11. Palermo Franco, nato a Venezia il 23 maggio 1936	»	100	»
12. Ugolotti Giorgio, nato a Borgo Val di Taro il 2 giugno 1940 .	»	100	»
13. Vangelista Riccardo, nato a Padova il 2 novembre 1939 .	»	100	»
14 Zecchin Romano, nato a Maniago il 4 maggio 1933	»	100	»
15. Banfi Francesco, nato a Gorla Maggiore il 25 maggio 1941 .	»	98	»
16. Coli Antonio, nato a Viareggio l'8 maggio 1939	»	98	»
17. De Filippi Pier Giuseppe, nato a Torino il 21 luglio 1937 .	»	98	»
18. Pepe Ciro, nato a Gragnano il 15 febbraio 1929	»	98	»
19. Mennuti Alberto, nato ad Empoli il 9 settembre 1938 .	»	96	»
20. Bardi Ubaldo, nato a Bologna il 2 gennaio 1932	»	95	»
21. Bogoni Angelo, nato a Barbarano Vicentino il 12 dicembre 1928	»	95	»
22. Camuzzini Gianfranco, nato a Savona il 23 dicembre 1937 .	»	95	»
23. Ciambellotti Emanuele, nato a Siena il 24 marzo 1931 .	»	95	»
24. Damato Vito Domenico, nato a Rutigliano il 1° ottobre 1940 . .	»	92	»
25. Morini Viviano, nato a Livorno il 4 agosto 1933 . . .	»	92	»
26. Canale Pasquale, nato a Reggio Calabria il 9 novembre 1935	punti	90	su 100
27. Caronia Natale, nato a Palermo l'11 aprile 1939 .	»	90	»
28. De Simone Gianfausto, nato a Palermo il 12 luglio 1940	»	90	»
29. Di Giuseppe Giuseppe, nato a Vicovaro il 23 febbraio 1935	»	90	»
30. Falcetti Emmanuele, nato a Napoli il 12 dicembre 1926 .	»	90	»
31. Ghemi Francesco, nato a Torino il 1° giugno 1922	»	90	»
32. Giavelli Sandra, nata a Milano il 1° maggio 1935 .	»	90	»
33. Pinna Ennio, nato a Cagliari il 29 settembre 1933 .	»	90	»
34. Bottinelli Giuseppe, nato a Cura Carpignano il 10 marzo 1927	»	85	»
35. Paolini Francesco, nato ad Arsita il 5 giugno 1929	»	85	»
36. Priolo Francesco, nato a Rosarno il 25 gennaio 1940	»	85	»
37. Maffei Silvio, nato a Domodossola il 13 dicembre 1937	»	80	»
38. Rimoldi Aurora, nata a La Spezia il 29 giugno 1934	»	80	»
39. Pagliani Roberto Arrigo, nato a Genova il 7 giugno 1940	»	75	»
40. Belianova Bartolomeo, nato a Ceglie Messapico il 13 aprile 1939 . . .	»	72	»
41. Mazzenga Giovanni, nato ad Alvito il 9 giugno 1939	»	72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11131)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali del concorso, per esami e titoli, a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 16-23 gennaio 1975 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 85 Beni culturali, foglio n. 73, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1971.

(11242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 361, avranno luogo nei giorni 16 e 17 novembre 1976, alle ore 7,30, presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 2.

(11241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a sette posti di operaio permanente di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

La prova pratica del concorso pubblico, per esami, a sette posti di operaio permanente di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 294, avrà luogo in Napoli presso l'Istituto universitario navale, via Ammiraglio F. Acton n. 38, nei seguenti giorni:

16 novembre 1976: qualifica di carpentiere in legno e ferro e armatore;

16 novembre 1976: qualifica di marinaio attrezzista;

17 novembre 1976: qualifica attrezzature linee elettriche ed antenne R.T.;

17 novembre 1976: qualifica elettromeccanico.

(11237)

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a otto posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

La prova pratica del concorso pubblico, per esami, a otto posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 294, avrà luogo in Napoli presso l'Istituto universitario navale, via Ammiraglio F. Acton n. 38, nei seguenti giorni:

16 novembre 1976: qualifica operaio chimico specializzato;

16 novembre 1976: qualifica specialista per strumenti di misura radioelettrici;

17 novembre 1976: padrone di motoscafi velocissimi.

(11238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1976 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo, nell'ordine appresso indicato:

1) Imperato dott. Ettore . . . . punti 110,08 su 150
2) Ilari Vergilio . . . . » 107,39 »
3) Stefani dott. Pietro . » 101,93 »
4) Zoia dott. Mario » 98,58 »
5) Speranza dott. Gaetano . . » 75,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(11181)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Voghera

Si informa che con decreto n. 482/Sanità in data 3 settembre 1976 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Voghera (Pavia).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 28 febbraio 1977 presso questo assessorato, via Pontaccio, 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(11134)

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto n. 476/Sanità in data 27 agosto 1976 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano: Casalpusterlengo ed uniti Senna Lodigiana ed uniti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 gennaio 1977 presso questo assessorato, via Pontaccio, 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(11135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4985 del 13 febbraio 1974, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Arcevia, Chiaravalle e Fabriano;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le proposte dell'ordine dei medici;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 28 settembre 1976, con il quale il dott. Paolo Ceresi veniva nominato componente della commissione suddetta, quale preferito dalle giunte comunali di Arcevia, Chiaravalle e Fabriano sulla terna di ufficiali sanitari espressa dall'ordine dei medici di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione in premesse è così costituita:

Presidente:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente in servizio presso la regione Marche;

Olivo prof. Romano, docente universitario di igiene;

Di Guglielmo prof. Renato, docente universitario di clinica medica;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Ceresi dott. Paolo, ufficiale sanitario di Senigallia.

Segretario:

Mastroianni dott. Domenico, dirigente in servizio presso la regione Marche.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, addì 29 settembre 1976

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(11272)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(11250)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(11189)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI CONSELVE

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conselve (Padova).

(11190)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(11187)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Adrano (Catania).

(11188)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del secondo servizio e tre posti di assistente del primo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(11251)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **41.**

Disposizioni finanziarie per interventi nel campo della cultura e dell'istruzione professionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in capitale per opere edilizie e per l'acquisto di beni ed attrezzature per il miglioramento di biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in capitale agli enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramento nel campo dei musei ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa corrente per l'anno finanziario 1976 disposta dall'art. 46, secondo comma, della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, concernente « Ordinamento della formazione professionale in Lombardia » è aumentata da L. 17.650.000.000 a L. 22.000.000.000.

Art. 4.

Al bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Titolo I - Categoria II

Cap. 121101. — Tassa regionale di circolazione - aumento dello stanziamento .	da L.	30.000.000.000
	a »	31.500.000.000
	in più L.	1.500.000.000

Titolo III - Categoria II

Cap. 321100. — Interessi attivi sul fondo di cassa regionale - aumento dello stanziamento	da L.	1.500.000.000
	a »	4.000.000.000
	in più L.	2.500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Titolo I - Sezione III

Cap. 132210. — Contributi per il finanziamento dei centri di formazione professionale dipendenti da enti - aumento dello stanziamento	da L.	11.820.000.000
	a »	16.170.000.000
	in più L.	4.350.000.000

Titolo I - Sezione VIII - Categoria 4ª

Cap. 182101. — Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza - riduzione dello stanziamento	da L.	8.190.000.000
	a »	5.840.000.000
	in meno L.	2.350.000.000

Titolo II - Sezione III - Categoria 10ª

Cap. 232100. — Contributi in capitale agli enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramento nel campo delle biblioteche - aumento dello stanziamento	da L.	500.000.000
	a »	1.500.000.000
	in più L.	1.000.000.000
Cap. 232101. — Contributi in capitale agli enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramento nel campo dei musei - aumento dello stanziamento	da L.	—
	a »	1.000.000.000
	in più L.	1.000.000.000

Le spese in conto capitale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1977.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 settembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° settembre 1976, prot. 21202/9542).*

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **42.**

Modifica alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52: « Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'inserimento in un ambito territoriale comprensoriale di comuni parzialmente montani, appartenenti a comunità montane ai sensi e per gli effetti della legge 2 dicembre 1971, n. 1102 e della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, e successive modificazioni, qualora il consiglio regionale reputi prevalenti le finalità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52 e per la razionalità dei confini proposti, è definito senza tenere conto del criterio di appartenenza dei comuni stessi ad una comunità montana, così come previsto dalla lettera *d*) del predetto art. 3.

Il criterio di delimitazione degli ambiti territoriali comprensoriali di cui al punto *d*) dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, riferito inoltre all'appartenenza dell'intero territorio di una comunità montana ad un solo comprensorio, non ha carattere precludente a che il consiglio regionale reputi prevalenti le finalità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stesso articolo.

Art. 2.

L'organismo comprensoriale, nel cui ambito territoriale sono inclusi i comuni di cui al primo comma del precedente articolo, esercita sui medesimi i compiti previsti dall'art. 50 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonchè le attribuzioni concernenti la predisposizione dei piani socio-economico e territoriale di coordinamento e dei relativi piani settoriali e programmi che investono tali comuni, ferme le competenze delle comunità montane di appartenenza in ordine alla adozione del piano urbanistico e del piano socio-economico che dovranno essere recepiti nelle proposte dei piani e programmi comprensoriali.

Art. 3

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 3 settembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 agosto* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 2 *settembre* 1976, *prot.* 21302/9578).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. 43.
Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto.

(*Pubblicata nel supp. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro dei provvedimenti volti ad assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico la Regione concede per l'anno 1976 agli enti pubblici, alle imprese e alle cooperative che esercitano autoservizi in concessione di competenza regionale i quali abbiano fatto domanda per ottenere le anticipazioni sui contributi di esercizio ai sensi della legge regionale 3 maggio 1976, n. 11, un contributo straordinario a integrazione e saldo di quello assegnato con la citata legge regionale n. 11.

La Regione concede altresì per l'anno 1975 il saldo fino alla concorrenza dell'intero contributo riconosciuto agli enti pubblici, alle imprese e alle cooperative che hanno ottenuto l'anticipazione di cui al quarto comma dell'art. 2 della richiamata legge regionale n. 11.

Art. 2.

Il contributo di esercizio per l'anno 1976 è determinato sulla base della percorrenza relativa alle concessioni autorizzate alla data del 6 maggio 1976, tenuto conto della dimensione delle aziende, del rapporto fra introiti da tariffa preferenziale e introiti totali da tariffa e della velocità commerciale degli autoservizi di linea.

La misura del contributo è stabilita fino ad un massimo di L. 150 per autobus/km.

Ai concessionari che alla data del 31 dicembre 1975 avevano un organico del personale iscritto a libro matricola superiore a venticinque unità viene corrisposto un contributo integrativo in base al rapporto tra introiti da tariffa preferenziale e introiti totali da tariffa, alla velocità commerciale degli autoservizi risultanti dai disciplinari di concessione e dagli orari approvati, o comunque da autorizzazioni regionali, secondo la seguente formula:

$C = \frac{1}{2} (I + 160 - 2{,}28\ Vc)$
C = contributo in Lit/autobus km.
Vc = velocità commerciale
$I = 50$ per $Ip/It \leq 30\%$
$I = 70$ per Ip/It compreso tra 30% e 60%
$I = 90$ per $Ip/It \geq 60\%$
Ip = introiti da tariffa preferenziale
It = introiti totali da tariffa.

Art. 3.

L'erogazione è disposta secondo il piano di riparto allegato alla presente legge e facente parte della stessa, determinato ai sensi del precedente art. 2, con decreti attuativi del presidente della giunta regionale e dell'assessore competente, se delegato.

Art. 4.

L'importo globale del contributo non deve in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione dell'anno 1976 e relativo a tutti i servizi automobilistici esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio per servizi fuori linea.

I contributi erogati in eccedenza a detto disavanzo o percepiti indebitamente sono ripetuti, in via ordinaria, sui successivi contributi regionali.

A tal fine i beneficiari dei contributi devono produrre allo assessorato ai trasporti della Regione entro il giorno 31 agosto 1977 il bilancio consuntivo 1976 previsto dalla vigente legislazione fiscale oppure, se non tenuti alla compilazione del bilancio, il conto economico della gestione 1976, corredati di apposito questionario che verrà loro inviato, nonchè delle informazioni che saranno richieste, relative al bilancio stesso.

Art. 5.

I contributi sono concessi agli enti, alle imprese e alle cooperative che:

a) abbiano attuato le disposizioni della Regione in materia tariffaria;

b) salvi casi di revoca e quelli in cui la rinuncia, la risoluzione o la cessione delle concessioni siano stati assentiti dalla Regione;

1) abbiano regolarmente esercitato gli autoservizi pubblici di linea tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1975 e proseguano l'esercizio dei medesimi per l'anno 1976 in qualità di titolari di concessioni regionali o comunque per disposizioni della Regione;

2) limitatamente alle nuove concessioni di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1976, n. 11, esercitino regolarmente gli autoservizi pubblici di linea dalla data di concessione e nell'anno 1976.

Art. 6.

Sono esclusi dai contributi gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente nonchè quelli di gran turismo.

Sono inoltre esclusi dai contributi gli autoservizi che già fruiscono di sovvenzioni ordinarie da parte della Regione o dello Stato.

Art. 7.

Nel limite degli stanziamenti di cui al successivo quarto comma del presente articolo la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare concede ai comuni, alle provincie, alle comunità montane e loro consorzi che ne facciano richiesta, un contributo straordinario sulle spese sostenute, nel quadro della riorganizzazione dei servizi di trasporto:

a) per l'assunzione di servizi pubblici di trasporto di persone a carattere interurbano di concessione regionale;

b) per la costituzione e il primo funzionamento di consorzi tra enti locali per la gestione di autoservizi di trasporto di persone;

c) per la realizzazione di aree di interscambio approvate dalla Regione.

Il contributo può essere concesso nella misura del settanta per cento dell'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione.

Può essere riconosciuto agli enti sopracitati, nella misura che sarà stabilita con atto della giunta regionale, anche un con-

tributo per un periodo non superiore a mesi sei, per ripianare parzialmente il disavanzo di gestione ritenuto ammissibile dalla Regione sostenuto dagli enti locali citati conseguente all'esercizio di servizi pubblici di trasporto di persone effettuati in via d'urgenza e precaria, previa disposizione della Regione, al fine di assicurare la continuità del servizio stesso.

Detto contributo non è cumulabile con altri contributi di esercizio.

Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 annui per il quinquennio dal 1976 al 1980.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono erogati sulla base di un piano di riparto approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 8.

Per l'anno 1976 lo stanziamento di cui al precedente art. 7 è riservato al consorzio di trasporti pubblici provincia di Sondrio, al consorzio trasporti area nord-ovest Milano, alla amministrazione provinciale di Como.

A detti enti sono destinati i contributi rispettivamente fino a L. 700.000.000, 900.000.000 e 1.400.000.000 per spese di cui al primo comma del precedente articolo o per l'esercizio dei servizi in via precaria e d'urgenza di cui al terzo comma del precedente articolo o in via ordinaria per le aree interessate dalle concessioni rilasciate fino al 26 luglio 1976 rispettivamente alle società: S.T.P.S. S.p.a.; Autolinee Rimoldi S.p.a. e Salvi S.p.a.

Le somme suddette possono essere erogate nella misura di cui al secondo comma del precedente art. 7, sulla base della documentazione atta a dimostrare le spese per le obbligazioni assunte per le finalità del primo comma del citato art. 7. Il contributo di esercizio è calcolato con i criteri di cui al precedente art. 2 ed è soggetto al disposto di cui al precedente art. 4.

L'erogazione è disposta con decreti attuativi del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 9.

Entro il 31 dicembre 1976 la Regione provvederà ad emanare norme per una organica disciplina degli autoservizi di trasporto pubblico di persone.

Nelle more della entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente, la Regione concede per l'anno 1977 agli enti pubblici, alle imprese e alle cooperative che esercitano autoservizi in concessione di competenza regionale anticipazioni sui contributi di esercizio.

Le anticipazioni a favore dei singoli concessionari di autoservizi saranno determinate sulla base dei parametri e criteri generali stabiliti dai precedenti articoli 2, 4, primo e secondo comma, 5 e 6 con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare. La deliberazione della giunta fisserà, altresì le modalità, le condizioni e le necessarie garanzie cui saranno soggette le anticipazioni.

L'erogazione delle anticipazioni sui contributi d'esercizio per l'anno 1977 saranno disposte, in ragione non inferiore al trimestre, con decreto d'esecuzione del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui all'ultimo comma del successivo art. 13.

Art. 10.

Il concessionario è tenuto a corrispondere la tassa di concessione prevista dalla legge regionale 4 marzo 1974, n. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo di sorveglianza di cui all'art. 26 della legge 29 settembre 1939, n. 1822, stabilito per ogni giorno di effettivo esercizio in L. 50 per autolinee della lunghezza di km da 1 a 20, in L. 100 per autolinee della lunghezza di km da 20,1 a 40, in L. 150 per autolinee della lunghezza di km da 40,1 a 60, in L. 200 per autolinee della lunghezza di km da 60,1 a 80, in L. 250 per autolinee di lunghezza superiore a km 80.

Art. 11.

La giunta regionale si riserva la facoltà di introdurre, all'atto del rinnovo delle concessioni, variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la giunta regionale può anche adottare provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti.

Tutti i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dalla giunta anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

I provvedimenti medesimi sono vincolanti per le aziende concessionarie.

Art. 12.

I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto delle linee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido, sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a L. 5000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti purchè rivesta la qualità di agente giurato ex art. 174 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

L'importo della sanzione amministrativa previsto dal primo comma viene devoluto nella misura del 10 % a favore di un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento delle infrazioni.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite mediante accordo tra le singole aziende esercenti il servizio e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La rimanente quota della sanzione amministrativa è devoluta all'azienda esercente il servizio.

Art. 13.

All'onere per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli da 1 a 6, determinati nella misura di lire 12.000.000.000, si fa fronte mediante riduzione per altrettanto importo della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976 e con il correlativo incremento da 7 a 19.000.000.000 della dotazione del cap. 166102 «Contributi di esercizio delle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori» iscritto al medesimo stato di previsione.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 9 è autorizzata anche per l'anno finanziario 1977, la spesa complessiva di L. 19.000.000.000 per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori con iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 di stanziamento analogo al cap. 166102 iscritto nel bilancio regionale 1976.

Art. 14.

All'onere per la concessione dei contributi straordinari previsti dall'art. 7 della presente legge, determinato per il quinquennio 1976-80 nella misura annua di L. 3.000.000.000 si fa fronte, per l'anno 1976, mediante riduzione per altrettanto importo della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976 e con la istituzione nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª del cap. 265118, categoria 10ª con la denominazione «Contributi straordinari il capitale ad enti locali e loro consorzi per l'assunzione di pubblici servizi di trasporto di persone a carattere extraurbano e per la costituzione ed il primo funzionamento di consorzi per la gestione di servizi medesimi - 1ª quota del quinquennio 1976-80» e con la dotazione di L. 3.000.000.000.

Le spese autorizzate dalla presente legge ed eventualmente non impegnate negli esercizi di competenza, potranno essere impegnate entro il 31 dicembre dell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 settembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 settembre 1976, prot. 21502/9592*).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. 44.

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-assistenziali organizzate sul territorio, in attuazione delle vigenti leggi regionali ed in attesa del riordinamento e dell'integrazione dei servizi socio-sanitari, la Regione promuove e programma la realizzazione, da parte dei comuni e dei consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, del servizio previsto dalle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e dalla presente legge.

Nello spirito dei principi costituzionali di tutela della salute, di protezione della maternità e dell'infanzia, di riconoscimento e di agevolazione della famiglia, di rimozione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e nel pieno rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, il servizio di cui al primo comma persegue tra le proprie finalità:

la sana e responsabile espressione della sessualità in un armonico sviluppo della persona;

la procreazione libera e consapevole;

la salute della donna con particolare riferimento alla maternità;

la salute del concepito, del neonato e del bambino nella prima infanzia;

l'armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, nonchè dei rapporti fra genitori e figli.

Art. 2.

Prestazioni del servizio

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, il servizio, tenendo conto delle condizioni sociali, culturali ed ambientali in cui opera ai fini di una efficace promozione sociale, deve garantire tra l'altro:

1) l'educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità anche in collaborazione con le altre strutture sociali formative e scolastiche; la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la prevenzione e gli interventi sanitari ambulatoriali per la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;

2) l'educazione dei singoli, della coppia e della comunità per la formazione di una coscienza sociale e sanitaria in ordine alle scelte procreative;

3) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza; la somministrazione dei mezzi, con i relativi interventi, più idonei per consentire al singolo od alla coppia il conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione, informando sull'efficacia e sui riflessi di ordine sanitario e psicologico; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli e alla coppia in ordine ai problemi della procreazione, anche mediante visite pre-matrimoniali;

4) l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dalla legge, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;

5) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza ed alla fisiologia del parto; la preparazione psico-profilattica al parto; l'effettuazione dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio; la prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza; la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati;

6) la diffusione delle conoscenze scientifiche riguardanti i criteri ed i mezzi atti ad assicurare l'armonico sviluppo psicofisico del neonato e del bambino nella prima infanzia; gli accertamenti sistematici sullo sviluppo psico-fisico dalla nascita ai tre anni;

7) la diffusione delle conoscenze riguardanti le malattie ereditarie familiari e congenite; l'espletamento degli esami di laboratorio atti ad individuare l'eventuale rischio genetico nel singolo e nella coppia;

8) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, sia in ordine all'educazione dei figli; la rilevazione delle problematiche incidenti sulla condizione familiare e minorile;

9) un'idonea azione promozionale atta ad affrontare, in collaborazione con gli enti preposti, i problemi dei minori, con particolare riferimento alle situazioni di handicaps, di difficoltà psicologiche e di adattamento; la collaborazione con l'ufficio del giudice tutelare e con il tribunale dei minorenni in materia di affido e di adozione;

10) la promozione di indagini, di incontri e di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volti alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio medesimo, nonchè per il più efficace espletamento dello stesso;

11) la collaborazione tra i servizi consultoriali e le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali.

Art. 3.

Istituzione e gestione del servizio

La Regione in concorso con i comuni o i loro consorzi persegue con la presente legge, l'obiettivo di dare ulteriore impulso alla medicina preventiva e di avviare un processo di riordino dei servizi sanitari e socio-assistenziali, secondo criteri di integrazione, di unificazione e di riorganizzazione su base territoriale dei servizi medesimi nel quadro di un generale disegno di pubblicizzazione degli stessi.

I comuni e i consorzi di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, istituiscono il servizio di cui ai precedenti articoli, lo gestiscono direttamente con la collaborazione dei comitati sanitari di zona ove esistenti, sulla base dei programmi coordinati e finanziati dalla Regione, e lo articolano sul territorio in base alle esigenze dell'utenza, garantendone le prestazioni attraverso le strutture socio-sanitarie comunali e consortili presenti nella zona.

In ciascuna zona sanitaria delimitata ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, e successive modificazioni, istituiscono e gestiscono il servizio:

il comune, nei casi in cui il territorio della zona sanitaria coincida col territorio del comune medesimo o vi sia compreso;

il consorzio istituito a norma dell'art. 11, secondo comma, della predetta legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37 o la comunità montana che ne svolga le funzioni nei casi previsti dallo art. 4, quarto comma, della legge medesima.

Fino alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, o all'assunzione dei relativi compiti da parte delle comunità montane, il servizio di cui alla presente legge è affidato al comune sede del comitato sanitario di zona.

Art. 4.

Partecipazione e gestione sociale

Alla programmazione, all'organizzazione ed alla gestione del servizio partecipano gli utenti, le organizzazioni sociali e sindacali, i movimenti femminili, gli organismi di decentramento comunale, gli organi collegiali della scuola, i consigli di fabbrica presenti nella zona e gli operatori del servizio.

Gli enti gestori stabiliscono, con proprio regolamento da adottarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le forze interessate di cui al precedente comma, le modalità e le forme della partecipazione sociale del servizio ai sensi del comma precedente.

Art. 5.

Figure professionali

Al fine dello svolgimento del servizio di cui alla presente legge gli enti gestori di cui al precedente art. 3 assicurano di norma le prestazioni delle seguenti figure professionali:

a) assistente sociale;
b) laureato o specializzato in psicologia;
c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
d) medico specialista in pediatria;
e) ostetrica;
f) assistente sanitaria visitatrice.

Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori di cui al comma precedente con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.

Gli operatori di cui ai precedenti commi operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.

La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.

L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.

Art. 6.

Personale

Gli enti gestori del servizio pubblico di cui alla presente legge si avvalgono, per lo svolgimento dello stesso:

a) di personale dipendente dagli stessi enti gestori o con il quale questi stipulano contratti di consulenza;

b) di personale comandato o messo a disposizione dai comuni, dagli E.C.A., dalle provincie, dai consorzi tra comuni e tra comuni e province;

c) di personale degli enti di assistenza sanitaria comandato presso la Regione a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386; le destinazioni di tale personale sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71;

d) di personale comandato o messo a disposizione dagli enti ospedalieri secondo un piano stabilito dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare; il personale medico deve aver con l'ospedale preferibilmente un rapporto d'impiego a tempo pieno.

Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale.

Art. 7.

Personale degli enti di assistenza sanitaria

Al fine di favorire la massima integrazione del servizio di cui alla presente legge con i servizi resi dagli enti di assistenza sanitaria, il personale dipendente da questi, o con essi convenzionato, operante nei presidi specialistici direttamente gestiti dagli enti medesimi nell'ambito della zona sanitaria, può essere posto a disposizione degli enti gestori del servizio. Le destinazioni di personale di cui al presente comma sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71.

Gli enti gestori di cui al precedente art. 3 possono, in tal caso, assumere, nell'ambito del servizio prestato a norma della presente legge, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti di assistenza sanitaria, le funzioni svolte dai presidi specialistici di detti enti, limitatamente a quelle inerenti alle figure professionali di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5.

Art. 8.

Condotte ostetriche e strutture consultoriali ex O.N.M.I.

Fino all'attuazione del riordino del servizio di condotta ostetrica, i comuni e i consorzi per l'assistenza ostetrica possono comandare o mettere a disposizione dell'ente gestore del servizio pubblico, di cui alla presente legge, il personale ostetrico da essi dipendente.

Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per l'utilizzo di detto personale, per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti relativi al servizio di assistenza ostetrica, e per la regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti interessati.

Fino al riordino dei servizi sociali e sanitari di zona, i comuni possono conferire all'ente gestore del servizio pubblico di cui alla presente legge le strutture consultoriali trasferite ad essi dall'O.N.M.I., a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, ed il relativo personale.

Con apposita convenzione, sono altresì stabilite le modalità per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti già svolti nell'ambito delle strutture di cui al comma precedente e per la regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti interessati.

Art. 9.

Aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del servizio pubblico

La Regione promuove l'attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale degli operatori del servizio pubblico previsto dalla presente legge, in relazione alle finalità ed alle esigenze del servizio medesimo.

A tal fine la giunta regionale stabilisce, sentite le competenti commissioni consiliari e gli enti gestori del servizio pubblico, un piano annuale di corsi, seminari ed altre opportune iniziative, definendone i programmi e fissandone le tipologie.

L'attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale degli operatori del servizio pubblico assicura, in particolare, l'acquisizione della necessaria conoscenza interdisciplinare, e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza alla predetta attività per gli operatori del servizio pubblico è obbligatoria.

L'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale sono affidate agli enti gestori del servizio pubblico previsto dalla presente legge, i quali vi provvedono, anche in concorso fra loro, in conformità ai programmi e alle tipologie approvate dalla Regione.

Per l'espletamento di dette attività gli enti di cui al precedente comma possono avvalersi delle strutture della Regione preposte alla formazione professionale e anche delle università e di altri istituti scientifici, nonchè di esperti qualificati. Per la formazione professionale di personale non considerato dal presente articolo la Regione provvede, ove ne accerti la esigenza, ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 10.

Gratuità del servizio

Le prestazioni rese direttamente nell'ambito del servizio pubblico di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani, nonchè per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.

Sono altresì gratuite ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405, le prestazioni previste dal servizio istituito dalla stessa legge per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio della Regione.

Art. 11.

Oneri delle prestazioni farmaceutiche

L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.

Per i non abbienti di cui all'art. 24 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, i quali non fruiscono di assistenza sanitaria, l'onere derivante dalle prescrizioni di prodotti farmaceutici è a totale carico della Regione.

I documenti di spesa farmaceutica sono inviati dalle farmacie agli uffici fiduciari provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 29.

Gli uffici fiduciari, effettuate le operazioni di controllo e di tariffazione, notificano gli estratti conto di addebito, per la rispettiva competenza, agli enti cui fa carico il relativo onere.

Le ulteriori modalità per l'erogazione delle somme a carico della Regione sono stabilite su deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale stabilisce, altresì, d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71, le modalità per il rilascio delle prescrizioni farmaceutiche da parte degli operatori del servizio.

Art. 12.

Oneri delle prestazioni sanitarie rese da altri enti pubblici

Sono a carico degli enti che erogano l'assistenza sanitaria e ospedaliera, secondo la rispettiva competenza e nei limiti e secondo le modalità in vigore, sia le prescrizioni sanitarie, com-

presi gli esami di laboratorio radiologici e strumentali, rilasciate dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengono rese al di fuori delle strutture di questo, sia le prescrizioni di ricovero ospedaliero rilasciate dagli operatori stessi nel medesimo ambito.

Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di altri enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al primo comma, rese nell'ambito del territorio della Regione dagli ospedali classificati e da presidi specialistici direttamente gestiti dagli enti di assistenza sanitaria, è a carico della Regione, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5.

L'onere delle prestazioni di ricovero ospedaliero a favore di tali soggetti, rese nell'ambito del territorio della Regione dagli ospedali classificati e dalle strutture di ricovero e cura non classificate, dipendenti da enti e istituti convenzionati con la Regione, è a carico di questa, nei modi e nelle forme di cui all'art. 20 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5.

Al fine dell'esecuzione di esami di laboratorio, radiologici e di ogni altra ricerca strumentale, nonchè al fine di assicurare, in caso di necessità, ulteriori prestazioni specialistiche, gli enti gestori del servizio si avvalgono degli ospedali pubblici, dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria, nonchè dei presidi e degli operatori convenzionati con tali enti o con la Regione.

La giunta regionale stabilisce, d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71, le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo, nonchè per la regolazione dei rapporti finanziari fra la Regione e gli enti interessati.

Art. 13.

Autorizzazioni regionali

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, nell'ambito dei compiti di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, autorizza le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui alla lettera *b)* dell'art 2 della predetta legge a istituire consultori idonei a prescrivere farmaci, esami di laboratorio e radiologici e ricerche strumentali ai sensi della lettera *c)* della stessa legge.

L'idoneità viene riconosciuta a condizione:

a) che vengano assicurate le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405;

b) che vengano assicurate le prestazioni delle figure professionali previste alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 5 della presente legge;

c) che vengano comunicati alla Regione i nominativi e le qualifiche degli operatori;

d) che vengano assicurati i requisiti richiesti dalla legislazione in vigore per l'apertura di ambulatori medici;

e) che le istituzioni e gli enti di cui al primo comma, del presente articolo non svolgano attività, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, per conto di terzi ovvero di enti locali o loro consorzi e di altri enti pubblici e privati, sia mediante convenzioni che in qualsiasi altra forma.

Eventuali deroghe alle condizioni di cui al comma precedente possono essere concesse, in via temporanea ed in casi eccezionali, dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

Le prescrizioni e le impegnative rilasciate dagli operatori sanitari dei consultori di cui al primo comma del presente articolo hanno la stessa validità di quelle rilasciate dagli operatori del servizio pubblico.

Art. 14.

Procedure per la concessione e la revoca delle autorizzazioni

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 13 sono presentate alla giunta regionale. L'autorizzazione è concessa dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, previo accertamento della esistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente. L'autorizzazione è revocata con la stessa procedura del comma precedente, nel caso in cui vengano meno una o più delle condizioni di cui al precedente articolo, nonchè nei casi in cui siano accertate violazioni delle norme della legge 29 luglio 1975, n. 405, o di altre leggi.

La vigilanza tecnico-sanitaria ed il controllo sono esercitati dalla Regione.

Per il controllo e la verifica dell'attuazione del programma annuale di attività la Regione può avvalersi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati.

La giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dai consultori di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Contributi finanziari a consultori privati

Le istituzioni e gli enti di cui al precedente art. 13 possono chiedere contributi finanziari alla Regione.

Le domande di contributo corredate dal programma di previsione annuale di attività e — per gli anni successivi — anche da una relazione sul lavoro svolto, devono essere presentate alla giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Possono essere concessi contributi, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione, alle istituzioni e agli enti predetti, nella misura massima complessiva del 15 % del finanziamento assegnato dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1975, n. 405.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, dopo aver verificato l'attività svolta dalle istituzioni e dagli enti di cui al precedente art. 13, provvede all'eventuale assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente.

Art. 16.

Programmi annuali regionali

Nell'ambito dei programmi di intervento di cui all'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, la Regione, tenuto conto del parere degli organismi comprensoriali di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, in quanto operanti nonchè delle proposte degli enti gestori, stabilisce annualmente il programma e le modalità di attuazione del servizio di cui alla presente legge e l'entità del relativo finanziamento.

Con i programmi di cui al precedente comma sono determinati tra l'altro:

a) gli standards minimi di prestazione del servizio;

b) gli indirizzi in ordine all'organizzazione del servizio pubblico;

c) i requisiti tecnici per le istituzioni e gli enti di cui al precedente art. 13;

d) le risorse finanziarie di cui al successivo art. 19, primo comma, da ripartirsi tenendo conto, tra l'altro, della popolazione residente, dell'indice di natalità e di mortalità infantile e della estensione del territorio riferiti alle rispettive zone sanitarie;

e) le risorse finanziarie di cui al successivo art. 19, secondo comma, da ripartirsi ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37;

f) i criteri di attuazione e di finanziamento delle attività di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori, di cui al precedente art. 9.

I comuni, i consorzi, le comunità montane e le provincie possono integrare i finanziamenti regionali o contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio reso dagli enti di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 17.

Cartella personale, scheda di maternità, scheda pediatrica

Gli enti gestori del servizio pubblico disciplinato dalla presente legge e le istituzioni e gli enti autorizzati a norma del precedente art. 13 curano la tenuta di una cartella personale relativa ad ogni utente, contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito del servizio. Curano, altresì, la compilazione e lo aggiornamento della scheda di maternità e della scheda pediatrica.

La giunta regionale approva il modello di cartella-tipo nonchè di scheda-tipo di maternità e pediatrica, cui debbono uniformarsi gli enti e le istituzioni di cui al primo comma e determina altresì gli obblighi di detti enti e istituzioni in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.

Per la tenuta e l'uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi di segreto professionale valgono, in quanto applicabili, le norme

in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali, intendendosi sostituito il direttore sanitario dell'ospedale dal responsabile dell'organizzazione del servizio a norma del precedente art. 5, quarto comma, o, per gli enti e istituzioni autorizzati, dal responsabile del servizio stesso.

Gli operatori del servizio hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze professionali.

Art. 18.

Vigilanza tecnico-sanitaria e relazioni annuali

La vigilanza tecnico-sanitaria sul servizio di cui alla presente legge, svolto sia dagli enti gestori di cui al precedente art. 3, sia dalle istituzioni ed enti autorizzati a norma del precedente art. 13, spetta alla Regione.

Ciascun ente gestore del servizio pubblico e ciascuna istituzione ed ente autorizzato trasmettono ogni anno alla giunta regionale, ai comuni, ai comitati e al consorzio sanitario di zona, agli organismi comprensoriali di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, e alle comunità montane territorialmente interessati, entro i termini stabiliti nel programma di cui al precedente art. 16, una relazione sulle attività svolte, contenente altresì le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità.

La giunta regionale a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge trasmette annualmente al consiglio regionale, prima dell'approvazione del programma di cui al precedente art. 16, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 19.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente mediante la quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, con la quota annua di L. 1.500.000.000 sulla somma attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, nonchè con l'apporto di L. 500.000.000 a carico del bilancio regionale.

I programmi annuali di intervento previsti dal precedente art. 16 potranno utilizzare, oltre ai mezzi di finanziamento stabiliti dal precedente comma, anche parte degli stanziamenti di spesa annualmente disposti nel bilancio regionale per gli interventi di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, e finalizzati all'attuazione di servizi regolati dalla presente legge.

Le somme stanziate annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impiegate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 20.

Finanziamento dell'esercizio 1976

Per l'anno finanziario 1976, ai fini dell'attuazione della presente legge ed ai sensi del primo comma del precedente art. 19, è autorizzata la spesa di L. 3.551.000.000 al cui finanziamento si provvede: in quanto a L. 1.551.000.000 con quota del fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, assegnato alla Regione per gli anni 1975 e 1976, in quanto a L. 1.500.000.000 con quota del fondo spettante alla Regione per l'anno 1976 sul fondo di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, in quanto a lire 500.000.000 mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », icritto al cap. 183102 del bilancio 1976.

Art. 21.

Variazioni al bilancio

Al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione dell'entrata

1) Al cap. 311123 « Quota regionale del fondo per il servizio dei consultori di assistenza alla famiglia ed alla maternità », già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione di L. 1.551.000.000.

2) Al titolo III, categoria I, è istituto il cap. 311125 con la denominazione « Quota regionale del fondo per l'esercizio delle funzioni di protezione della maternità e della infanzia (art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698) » ed al medesimo è assegnata la dotazione di L. 1.500.000.000.

B) Stato di previsione della spesa

1) La dotazione del cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » è ridotta dell'importo di L. 500.000.000.

2) La denominazione del cap. 152320, già iscritto per memoria, è modificata in « Contributi per il finanziamento dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità » ed al medesimo è assegnata la dotazione di L. 3.501.000.000.

3) Al titolo I, sezione V, rubrica 1ª è istituito il cap. 152321, cat. 2ª, con la denominazione « Oneri derivanti da prestazioni sanitarie, di ricovero e farmaceutiche a favore di soggetti aventi diritto al servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità » e con la dotazione di L. 50.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 settembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° settembre 1976, prot.* 20802/9541).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. 45.

Rifinanziamento della legge regionale 5 aprile 1975, n. 43, concernente intervento per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture sanitarie di base.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi ai consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria per l'esercizio delle attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria e ai comuni per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture sanitarie di base, di cui alla legge regionale 5 aprile 1975, n. 43, è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 400.000.000.

Art. 2.

Alla spesa come sopra autorizzata si fa fronte con riduzione per L. 400.000.000 della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa regionale 1976 e con l'assegnazione di pari importo al cap. 251200 « Contributi in capitale ai consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria e ai comuni per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture sanitarie extra-ospedaliere », già iscritto « per memoria » nello stato di previsione.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nel corso dell'esercizio corrente potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 settembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 settembre 1976, prot.* 20802/9596).

(10879)

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1976, n. 46.
Disposizioni concernenti il personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri costituiti a seguito di fusione a norma della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano i posti d'organico di cui agli articoli 4, 5 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonchè quelli relativi ai responsabili delle funzioni di cui all'art. 49 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 1969, n. 128, in base ai criteri tecnici di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55. Fino all'emanazione di tali criteri, le dotazioni organiche relative ai posti dei responsabili delle funzioni di cui all'art. 49 non potranno superare i limiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Per gli enti ospedalieri la cui fusione sia disposta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di pubblicazione del decreto di fusione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

I posti determinati a norma del precedente articolo sono attribuiti a coloro che, all'atto della fusione, erano titolari dei corrispondenti posti presso l'ente ospedaliero che gestiva lo ospedale avente classifica superiore, ovvero, in mancanza del titolare del posto presso detto ente, ai vincitori di appositi concorsi riservati ai titolari dei corrispondenti posti presso gli enti confluiti nel nuovo ente costituito a seguito della fusione, espletati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Nel caso di fusione di enti ospedalieri che gestivano ospedali di eguale classifica, i posti di cui al primo comma sono attribuiti ai vincitori di concorso per titoli riservati a coloro che erano titolari, all'atto della fusione dei corrispondenti posti negli enti ospedalieri di provenienza, mentre si fa luogo all'attribuzione automatica quando, all'atto della fusione, vi era un solo titolare.

I concorsi sono espletati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Coloro che presso gli enti venuti a fusione erano titolari dei posti di cui al precedente art. 1 e che non possono essere inquadrati in applicazione delle disposizioni contenute nello art. 2, sono collocati in ruolo transitorio ad esaurimento con la qualifica rivestita ed assumono nel nuovo ente funzioni vicarie e di coadiuvazione rispetto ai titolari dei corrispondenti posti. Limitatamente all'ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 2 gli stessi sono direttamente inquadrati nei corrispondenti posti, al verificarsi della loro vacanza sempre che il rapporto di impiego non abbia subito interruzione. Ove dette funzioni vicarie siano state svolte da più persone, l'inquadramento di cui sopra è disposto a seguito del concorso ad esse riservato ed espletato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 4.

Gli enti ospedalieri costituiti a seguito di fusione a norma dell'art. 14 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, determinano la pianta organica del restante personale limitatamente alle divisioni, sezioni e servizi sanitari, amministrativi, tecnici ed economali esistenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nella predetta legge e dei criteri tecnici di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge stessa, ovvero fino all'emanazione di tali criteri, entro i limiti degli organici minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

La determinazione della pianta organica di cui al precedente comma è adottata per il personale amministrativo, con la deliberazione del programma degli interventi di cui all'articolo 26 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, e per il restante personale con la procedura e le modalità stabilite dall'art. 14 della citata legge regionale, ovvero, qualora non sia prevista la unificazione degli ospedali a norma del precedente comma.

Art. 5.

Il personale di ruolo dipendente dagli enti sottoposti a fusione che non possa essere inquadrato nella pianta organica determinata a norma dell'articolo precedente, è collocato in ruolo transitorio in soprannumero e va ad occupare i posti che si rendono vacanti nelle rispettive qualifiche.

Il personale di cui al precedente comma nonchè quello inquadrato in soprannumero ai sensi dell'art. 3 può essere trasferito, a domanda, presso enti ospedalieri della Regione, in posti corrispondenti a quelli di cui era titolare presso l'ente ospedaliero di provenienza, avuto riguardo per il direttore amministrativo e per il personale amministrativo della carriera direttiva nonchè per i medici con funzioni igienico-organizzative e per i farmacisti, alla classifica dell'ospedale gestito dall'ente ospedaliero di provenienza, ovvero, nel caso di più ospedali gestiti dal medesimo ente, all'ospedale di classifica superiore.

Nella domanda, da presentarsi alla giunta regionale, deve essere indicato l'ente ospedaliero presso il quale l'interessato chiede di essere trasferito. Alla domanda medesima deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione attestante le condizioni che danno titolo al trasferimento.

Il presidente della giunta regionale o per sua delega lo assessore competente, su conforme delibera della giunta regionale, verificato il concorso delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi, provvede con proprio decreto al trasferimento del dipendente.

Nel caso che pervengano più domande per il medesimo posto, il trasferimento è disposto a favore di colui che risulti in possesso di maggiori titoli da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per i rispettivi concorsi di assunzione.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano altresì al personale in servizio presso divisioni, sezioni e servizi speciali di cui sia stata deliberata la trasformazione, la soppressione o la riduzione dei posti letto ai sensi degli articoli 17 e 38 della legge regionale n. 55/1974 e in conformità alle previsioni formulate in sede di approvazione del programma degli interventi di cui all'art. 26 della predetta legge regionale.

Il personale medico può essere trasferito, nell'ambito dello stesso ente ospedaliero sia in posti delle stesse discipline sia in posti di discipline affini.

Lo stesso personale può essere trasferito presso altri enti ospedalieri anche in posti di discipline affini a quella del posto ricoperto nell'ospedale classificato di provenienza purchè in possesso della relativa idoneità e dei requisiti di cui agli articoli 71 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche.

Art. 7.

Gli enti ospedalieri che bandiscono concorsi per copertura in ruolo di posti vacanti, qualora nei termini dei bandi stessi ricevano domanda di aventi diritto al trasferimento secondo la presente legge, sono tenuti ad inviare gli atti alla giunta regionale, per i provvedimenti di competenza, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del bando.

Il trasferimento è operato con le modalità previste dal precedente art. 5.

Nel bando dovrà essere fatto espressamente riferimento alla presente legge.

I termini relativi ai concorsi banditi successivamente al 31 dicembre 1975 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, semprechè a tale data non siano già state insediate le commissioni d'esame, sono riaperti e prorogati fino al sessantesimo giorno dalla data stessa.

Entro trenta giorni gli enti ospedalieri provvedono a darne avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano altresì nelle ipotesi di incorporazione di enti ospedalieri previste dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 9.

Al personale contemplato dalla presente legge sono in ogni caso riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite e lo sviluppo del trattamento economico propri della qualifica rivestita.

Art. 10.

Fino alla data di approvazione della pianta organica del personale di cui al precedente art. 4, si applica la procedura prevista dall'art. 15 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, per la copertura di posti già in pianta organica vacanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che comunque si rendano vacanti.

Art. 11.

Sono fatti salvi i provvedimenti di inquadramento negli enti costituiti a seguito di fusione divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

La presente legge è operante per il periodo di validità del piano regionale ospedaliero approvato con legge 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1976

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 settembre 1976, prot. 20902/9580).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1976, n. **47.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e criteri per il finanziamento delle spese correnti ospedaliere per gli anni 1975 e 1976 in attuazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1976)

(Omissis).

(10880)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1976, n. **42.**

Fondo di rappresentanza del presidente della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 6 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di presidente della giunta regionale.

Le spese di cui al precedente comma sono disposte dal presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui alla presente legge provvede il funzionario delegato dei servizi di provveditorato ed economato della giunta regionale, istituito ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito con legge 2 marzo 1963, n. 386.

Art. 3.

La giunta regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a lire 10 milioni, si fa fronte con la disponibilità prevista al cap. 00750 del bilancio per l'anno finanziario 1976 che viene istituito con la seguente variazione:

Capitolo da ridurre

Titolo I - Spese correnti

Sezione I - Amministrazione generale

Rubrica II - Giunta regionale

Cap. 00800. — Spese di rappresentanza del presidente e della giunta . . . . L. 10.000.000

Capitolo da istituire:

Cap. 00750. — Spese di rappresentanza del presidente . . . . L. 10.000.000

Gli oneri relativi agli anni dal 1977 al 1980 saranno previsti nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 luglio 1976

LAGORIO

(La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 luglio 1976).

(11098)

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1976, n. **43.**

Modifiche finanziarie alla legge regionale n. 33 del 24 aprile 1975 recante « Promozione dello sport a carattere sociale ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua di L. 110.000.000 prevista dall'art. 16, terzo comma, della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge medesima è aumentata di L. 25.000.000.

Art. 2.

La spesa annua di L. 35.000.000 prevista dall'art. 16, quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge medesima è ridotta di L. 25.000.000.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976:

Titolo I - Spese correnti

Sezione II - Azione ed interventi nel campo dell'istruzione e cultura

Rubrica II - Organizzazione della cultura

In aumento:

Cap. 08300. — Spese per la promozione dello sport a carattere sociale (legge regionale 24 aprile 1975, n. 33) art. 20 - Contributi per la promozione delle attività e delle iniziative di cui all'art. 7, primo e secondo comma . L. 25.000.000

In diminuzione:

Cap. 08300. — Spese per la promozione dello sport a carattere sociale (legge regionale 24 aprile 1975, n. 33) art. 30 - Spesa per la promozione delle iniziative di cui all'art. 7, ultimo comma . . . . L. 25.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1976

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 luglio* 1976).

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1976, n. 44.
Firenze - Mostra del pittore Davis Alfaro Siqueiros.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie di tutela delle attività culturali e di promozione delle attività turistiche, finanzia e promuove l'organizzazione in Firenze di una mostra del pittore messicano David Alfaro Siqueiros.

Un comitato di organizzazione svolge le attività e le iniziative necessarie per la realizzazione e per la gestione della manifestazione.

Art. 2.

Il comitato di organizzazione, istituito ai sensi del precedente articolo, è nominato dal consiglio regionale ed è composto dai rappresentanti dei seguenti enti:

a) regione Toscana;
b) comune di Firenze;
c) provincia di Firenze;
d) ente provinciale del turismo di Firenze;
e) azienda autonoma di soggiorno e turismo di Firenze;
f) sovraintendenza alle gallerie di Firenze;
g) sovraintendenza ai beni culturali e ambientali di Firenze;
h) sovraintendenza ai restauri di Firenze;
i) sovraintendenza alle antichità dell'Etruria.

Per la segreteria e gli addetti al comitato di organizzazione, provvedono d'intesa gli enti indicati nel precedente comma.

Art. 3.

Ad iniziativa conclusa, il comitato di organizzazione assicura il versamento nel bilancio regionale delle attività della mostra previo conguaglio con le spese sostenute.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 150 milioni farà carico al cap. 05350 « Spese per l'organizzazione di una mostra del pittore Siqueiros » che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 vengono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica XIV - Turismo e industria alberghiera

Cap. 15700. — Contributi a favore di enti pubblici e di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico L. 150.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione I - Amministrazione generale

Rubrica II - Giunta regionale

Cap. 05350. — Spese per l'organizzazione di una mostra del pittore Siqueiros . . . . . . L. 150.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 agosto 1976

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 luglio* 1976).

(11099)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762790)